

## Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione nonché per la liquidazione totale e parziale delle casse di previdenza

Edizione 01/2017

### Indice

PARTE I .....	2
INTRODUZIONE.....	2
Art. 1 Disposizioni generali .....	2
Art. 2 Informazioni generali.....	2
PARTE II .....	2
LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE .....	2
Art. 3 Principio base e requisiti .....	2
Art. 4 Tempistiche e data di chiusura del bilancio.....	3
Art. 5 Uscita individuale e uscita collettiva.....	3
Art. 6 Basi di riferimento .....	3
Art. 7 Ripartizione dei fondi liberi e del disavanzo .....	3
Art. 8 Diritto collettivo alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche.....	4
Art. 9 Informazioni e procedura.....	5
PARTE III .....	5
LIQUIDAZIONE TOTALE E PARZIALE DELLE CASSE DI PREVIDENZA.....	5
Art. 10 Principio base e requisiti .....	5
Art. 11 Date di riferimento.....	6
Art. 12 Uscita individuale e uscita collettiva.....	6
Art. 13 Basi di riferimento .....	7
Art. 14 Ripartizione dei fondi liberi e del disavanzo .....	7
Art. 15 Informazioni e procedura.....	8
Art. 16 Contratto di trasferimento.....	8
PARTE IV .....	9
DISPOSIZIONI FINALI .....	9
Art. 17 Insolvenza del datore di lavoro.....	9
Art. 18 Utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro.....	9
Art. 19 Partecipazione ai costi .....	9
Art. 20 Valori minimi .....	9
Art. 21 Tasso d'interesse .....	9
Art. 22 Casi non regolati .....	9
Art. 23 Approvazione ed entrata in vigore .....	9

## Parte I

### Introduzione

#### Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento è emesso dal Consiglio di fondazione ai sensi degli artt. 53 lett. b-d e 27 lett. g-h OPP 2 nonché dell'art. 23 LFLP e del Regolamento previdenziale di **Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale** (di seguito denominata "Fondazione").

#### Art. 2 Informazioni generali

##### Livello della Fondazione

Le riserve per le fluttuazioni di valore e le riserve tecniche vengono costituite solo al livello della Fondazione. In caso di liquidazione parziale, le riserve per le fluttuazioni di valore e le riserve tecniche fanno riferimento al Regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti valido al momento della loro costituzione.

##### Livello delle casse di previdenza

Al livello delle casse di previdenza vengono gestiti, oltre ai capitali previdenziali degli assicurati attivi, anche il conto corrente premi, eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro ed eventuali fondi liberi.

##### Beneficiari di rendita

Il capitale previdenziale dei beneficiari di rendita è costituito solo dai capitali gestiti direttamente dalla Fondazione. Non vengono presi in considerazione eventuali capitali previdenziali dei beneficiari di rendita gestiti da una società di assicurazioni.

## Parte II

### Liquidazione parziale della Fondazione

#### Art. 3 Principio base e requisiti

##### 1. Principio base

In caso di liquidazione parziale della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 gli assicurati delle casse di previdenza uscenti hanno un diritto individuale o collettivo a una quota dei fondi liberi della Fondazione. Qualora vi sia copertura insufficiente, il disavanzo può essere dedotto in modo proporzionale dalla prestazione di uscita individuale. In caso di uscita collettiva, ai sensi dell'art. 8 sussiste anche un diritto collettivo a quote delle riserve per le fluttuazioni di valore e delle riserve tecniche.

##### 2. Requisiti per una liquidazione parziale

- <sup>1</sup> I requisiti per una liquidazione parziale si ritengono soddisfatti se il numero complessivo degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita della Fondazione diminuisce di oltre il 10% nell'arco di un anno civile e di conseguenza i capitali previdenziali degli assicurati attivi si riducono nello stesso arco di tempo di almeno il 10% (riduzione considerevole o risoluzione di contratti di affiliazione).
- <sup>2</sup> Se i requisiti per una liquidazione parziale della Fondazione sono soddisfatti perché sussistono le circostanze di fatto della liquidazione parziale al livello della cassa di previdenza, viene avviata prima la procedura di liquidazione parziale della Fondazione e successivamente quella della cassa di previdenza.
- <sup>3</sup> Spetta al Consiglio di fondazione stabilire se, nel caso concreto, sono soddisfatti i requisiti richiesti.

#### *Art. 4 Tempistiche e data di chiusura del bilancio*

1. Data di chiusura del bilancio

La data di riferimento della liquidazione parziale di cui all'art. 3 punto 2 cpv. 1 corrisponde alla data di chiusura del bilancio. Quest'ultima corrisponde, a sua volta, all'ultimo giorno dell'anno civile più prossimo al verificarsi della fattispecie della liquidazione parziale.

La data di riferimento della liquidazione parziale di cui all'art. 3 punto 2 cpv. 2 corrisponde alla data di riferimento delle circostanze di fatto della liquidazione parziale al livello della cassa di previdenza.

2. Data o periodo determinante

Il Consiglio di fondazione stabilisce la data o il periodo da prendere in considerazione per determinare la cerchia degli interessati a seconda dell'evento e del numero di assicurati uscenti.

3. Variazione di attività e passività

Se, tra la data di chiusura del bilancio e il trasferimento dei fondi, attività e passività subiscono una variazione sostanziale pari a minimo il 10%, i fondi da trasferire, ossia le riserve tecniche, le riserve per le fluttuazioni di valore e i fondi liberi, e/o il disavanzo vengono adeguati di conseguenza.

#### *Art. 5 Uscita individuale e uscita collettiva*

1. Se l'insieme degli assicurati uscenti passa in blocco a un nuovo istituto di previdenza, si è in presenza di un'uscita collettiva.

2. Si è in presenza di un'uscita collettiva anche quando a passare a un nuovo istituto di previdenza è un gruppo di assicurati attivi costituito da minimo 10 persone assicurate che avviano un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro e passano quindi in blocco agli istituti di previdenza di quest'ultimo.

3. È considerata un'uscita individuale ogni uscita di assicurati attivi dalla cassa di previdenza durante il periodo determinante che non rappresenta un'uscita collettiva.

#### *Art. 6 Basi di riferimento*

1. La definizione delle riserve per le fluttuazioni di valore, dei fondi liberi e delle riserve tecniche si basa sul bilancio attuariale e sul bilancio commerciale (conto annuale con bilancio, conto d'esercizio e allegato) dai quali risulta l'effettiva situazione finanziaria della Fondazione secondo valori di alienazione (valori di mercato).

2. La valutazione dei valori patrimoniali e degli impegni nonché la costituzione di riserve tecniche e riserve per le fluttuazioni di valore avviene secondo principi tecnici applicati. Fanno fede il bilancio commerciale redatto alla data di riferimento secondo i criteri Swiss GAAP RPC 26 e verificato dall'organo di revisione nonché la relazione attuariale redatta alla stessa data dal perito in materia di previdenza professionale.

3. Per la determinazione di un eventuale disavanzo tecnico fa fede l'art. 44 OPP2. Se alla data di chiusura del bilancio, tenendo conto del bilancio attuariale aggiornato, viene accertato un disavanzo, quest'ultimo può essere detratto proporzionalmente dalla prestazione di uscita a livello individuale o collettivo. L'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP è in ogni caso garantito.

4. Le riserve per le fluttuazioni di valore e le riserve tecniche fanno riferimento al Regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti.

5. Le spese per la liquidazione parziale vengono detratte come importo complessivo secondo quanto disposto dal Regolamento sui costi valido alla data di riferimento prima della ripartizione dei fondi liberi ovvero del disavanzo.

#### *Art. 7 Ripartizione dei fondi liberi e del disavanzo*

1. Calcolo

La ripartizione dei fondi liberi o di un eventuale disavanzo avviene proporzionalmente ai capitali previdenziali disponibili presso la Fondazione (averi di vecchiaia degli assicurati attivi e riserve matematiche dei beneficiari di rendita).

## 2. Cerchia delle persone interessate

1. La ripartizione di eventuali fondi liberi interessa i beneficiari di rendita che alla data di chiusura del bilancio appartengono alla Fondazione, gli assicurati attivi e le persone uscite dalla Fondazione nel periodo compreso tra la data di riferimento delle circostanze di fatto della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.
2. La ripartizione di un eventuale disavanzo interessa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita che alla data di chiusura del bilancio appartengono alla Fondazione e le persone uscite dalla Fondazione nel periodo compreso tra la data di riferimento delle circostanze di fatto della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

## 3. Criterio di ripartizione

1. Per la determinazione del diritto ai fondi liberi si procede come segue:
  - a) le casse di previdenza vengono suddivise in casse ancora affiliate e casse non più affiliate;
  - b) la ripartizione dei fondi liberi viene effettuata in misura proporzionale ai capitali previdenziali gestiti dalla singola cassa di previdenza (prestazioni di uscita degli assicurati attivi e riserve matematiche dei beneficiari di rendita).
  - c) la ripartizione individuale dei fondi liberi viene effettuata in misura proporzionale ai capitali previdenziali distribuibili (prestazioni di uscita degli assicurati attivi ovvero riserve matematiche dei beneficiari di rendita).
2. Un eventuale importo scoperto viene suddiviso tra casse ancora affiliate e casse non più affiliate in modo tale che il grado di copertura della Fondazione prima e dopo l'uscita delle casse non più affiliate rimanga invariato. La quota dell'importo scoperto da attribuire alle casse non più affiliate viene detratta dai capitali previdenziali (prestazioni di uscita degli assicurati attivi ovvero riserve matematiche dei beneficiari di rendita) in misura proporzionale agli stessi.
3. Nei casi in cui il rapporto di affiliazione ha una durata inferiore a due anni non sussiste alcun diritto a fondi liberi né viene computata una copertura insufficiente.
4. Il diritto a fondi liberi viene tenuto in considerazione solo nella misura in cui la collettività degli assicurati ha contribuito all'accumulo dei fondi liberi disponibili. Lo stesso vale per le uscite individuali.

## 4. Diritto collettivo

1. In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo ai fondi liberi.
2. La detrazione di eventuali disavanzi tecnici viene effettuata sulla prestazione di uscita individuale anche in caso di uscita collettiva. Se risulta un disavanzo le prestazioni di uscita delle persone uscenti vengono ridotte di detto importo in misura proporzionale. La detrazione di un eventuale disavanzo non può andare a ridurre l'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP. Se, in presenza di un disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in misura insufficiente, l'assicurato è tenuto a rimborsare l'importo versato in eccesso.
3. La quota dei fondi liberi spettante alle persone che rimangono affiliate alla Fondazione, così come la quota di disavanzo a loro carico, una volta portata a termine la liquidazione parziale non vengono assegnate individualmente né alle persone né alle casse di previdenza che rimangono affiliate ma restano nella Fondazione.

## 5. Diritto individuale

Gli assicurati attivi che lasciano individualmente la Fondazione, oltre ad avere diritto alla prestazione di uscita, hanno un diritto individuale a una quota dei fondi liberi. Non sussiste alcun diritto individuale a una quota degli accantonamenti e delle riserve per le fluttuazioni di valore.

### *Art. 8 Diritto collettivo alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche*

1. In caso di uscita collettiva sussiste, oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, un diritto collettivo pro quota alle riserve per le fluttuazioni di valore e - a condizione che i relativi rischi vengano trasferiti all'istituto di previdenza delle persone che escono collettivamente - un diritto collettivo pro quota alle riserve tecniche.
2. Il diritto pro quota alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche si basa sostanzialmente su quanto accertato dal perito in materia di previdenza professionale abilitato.
3. Il diritto alle riserve per le fluttuazioni di valore delle persone che lasciano collettivamente la Fondazione si basa sui valori indicati nel bilancio commerciale determinante e la quota delle riserve per le

fluttuazioni di valore da assegnare è uguale alla quota dei capitali previdenziali (capitali di risparmio e riserve matematiche) e delle riserve tecniche da trasferire.

4. Se la collettività degli assicurati uscenti ha contribuito alla costituzione delle riserve per le fluttuazioni di valore e delle riserve tecniche in misura inferiore rispetto alla collettività degli assicurati che rimangono nella Fondazione, il diritto a dette riserve viene ridotto proporzionalmente.
5. Il diritto alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche deve essere trasferito collettivamente al nuovo istituto previdenziale. Il contratto di trasferimento deve indicare la natura e l'entità dei rischi trasferiti nonché la data di riferimento per il trasferimento (scadenza) ed eventuali modifiche di cui all'art. 4 punto 3.

#### **Art. 9 Informazioni e procedura**

1. Se il Consiglio di fondazione constata la sussistenza della fattispecie della liquidazione parziale, ne decide l'effettuazione ed è tenuto a definire in particolare l'evento che ha portato alla liquidazione parziale, la data esatta in cui questo si è verificato e la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione o il disavanzo e le modalità della sua assegnazione.
2. La segreteria della Fondazione informa attraverso la commissione previdenziale tutte le persone interessate circa la decisione di effettuare una liquidazione parziale (indicando l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, le riserve per le fluttuazioni di valore e le riserve tecniche) nonché circa il piano di ripartizione o le modalità di suddivisione del disavanzo, il diritto di consultazione e la possibilità di ricorso.
3. Il Consiglio di fondazione può inoltre pubblicare dette informazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
4. Le persone interessate hanno il diritto di presentare ricorso scritto contro la decisione del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'informativa. È possibile consultare gli atti presso la sede della Fondazione.
5. Se un ricorso non può essere evaso di comune accordo con l'assicurato, il Consiglio di fondazione ne decreta il rifiuto. La persona interessata può opporsi a tale rifiuto entro 30 giorni presso l'autorità di vigilanza.
6. Se non viene presentato alcun ricorso oppure il ricorso presentato viene evaso di comune accordo o l'autorità di vigilanza emette una decisione con piena efficacia giuridica, il piano di ripartizione diventa definitivo e viene messo in atto.
7. L'organo di revisione conferma, in sede di regolare stesura del conto annuale, la corretta esecuzione del piano di ripartizione. Tale conferma va inserita in appendice al conto annuale.

### **Parte III**

#### **Liquidazione totale e parziale delle casse di previdenza**

##### **Art. 10 Principio base e requisiti**

###### **1. Principio base**

In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, gli assicurati uscenti hanno, oltre al diritto alla prestazione di uscita regolamentare, un diritto individuale o collettivo a una quota dei fondi liberi della cassa di previdenza. Qualora vi sia copertura insufficiente, il disavanzo può essere dedotto in modo proporzionale dalla prestazione di uscita individuale.

###### **2. Requisiti per una liquidazione parziale della cassa di previdenza**

1. I requisiti per una liquidazione parziale della cassa di previdenza si ritengono soddisfatti se
  - a) la riduzione dell'organico di un datore di lavoro affiliato dovuta a ragioni economiche provoca l'uscita non volontaria di una parte consistente di assicurati attivi, oppure
  - b) a seguito della ristrutturazione di un datore di lavoro affiliato alcune unità aziendali vengono esternalizzate, riorganizzate o chiuse e tali misure provocano l'uscita non volontaria di una parte consistente di assicurati attivi.

2. Il numero di assicurati attivi uscenti si definisce "considerevole" ai sensi del cpv. 1 quando nell'arco di un anno min. il 30% di un organico composto da 2-29 persone, min. il 25% di un organico composto da 30-69 persone, min. il 15% di un organico composto da 70-99 persone o min. il 10% di un organico composto da 100 e più persone esce dalla cassa di previdenza.
  3. Se il processo di riduzione del personale si protrae per un periodo inferiore o superiore a un anno, fa fede tale periodo.
3. Cerchia delle persone interessate
1. In caso di liquidazione parziale vengono prese in considerazione sia le uscite dovute allo scioglimento di un contratto di affiliazione che le uscite non volontarie.
  2. Per quanto riguarda la liquidazione parziale di una cassa di previdenza, è considerata non volontaria l'uscita dovuta a risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente e senza controfferta di una posizione analoga accettabile da parte datore di lavoro. Viene considerata uscita non volontaria anche il caso che vede l'assicurato stesso sciogliere il rapporto di lavoro per anticipare l'imminente licenziamento da parte del datore di lavoro.
  3. Non si tiene conto di:
    - a) uscite volontarie e scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato;
    - b) risoluzioni del contratto di lavoro per motivi disciplinari o cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO (licenziamento immediato);
    - c) casi di pensionamento, invalidità e decesso.
4. Requisiti per una liquidazione totale della cassa di previdenza
- I requisiti per una liquidazione totale sono soddisfatti se il contratto di affiliazione viene risolto perché
- a) il datore di lavoro viene completamente liquidato, oppure
  - b) il datore di lavoro fallisce e smette di esistere.
5. Obbligo di comunicazione del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare alla Fondazione la sussistenza della fattispecie della liquidazione parziale a livello della propria cassa di previdenza specificando in particolare le ragioni e la durata della riduzione di personale, i dipendenti interessati, la data di cessazione del loro rapporto di lavoro e il motivo del licenziamento.
  2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire alla commissione previdenziale e alla segreteria della Fondazione tutte le informazioni necessarie all'effettuazione della liquidazione parziale.

#### **Art. 11 Date di riferimento**

1. Data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale o totale  
Il Consiglio di fondazione stabilisce la data o il periodo per la determinazione della cerchia degli interessati a seconda dell'evento e del numero di assicurati uscenti.
2. Data di chiusura del bilancio  
La data di chiusura del bilancio corrisponde all'ultimo giorno dell'anno civile più prossimo al verificarsi della fattispecie della liquidazione parziale.
3. Variazione di attività e passività  
Se, tra la data di chiusura del bilancio e il trasferimento dei fondi, attività o passività subiscono una variazione sostanziale pari a minimo il 10%, i fondi da trasferire, ossia le riserve tecniche, le riserve per le fluttuazioni di valore e i fondi liberi, e/o il disavanzo vengono adeguati di conseguenza.

#### **Art. 12 Uscita individuale e uscita collettiva**

1. Se l'insieme degli assicurati uscenti passa in blocco a un nuovo istituto di previdenza, si è in presenza di un'uscita collettiva.
2. Si è in presenza di un'uscita collettiva anche quando a passare a un nuovo istituto di previdenza è un gruppo di assicurati attivi costituito da minimo 10 persone che avviano un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro e passano quindi in blocco agli istituti di previdenza di quest'ultimo.

3. È considerata un'uscita individuale ogni uscita di assicurati attivi dalla cassa di previdenza durante il periodo determinante che non rappresenta un'uscita collettiva.

#### *Art. 13 Basi di riferimento*

1. La definizione dei fondi liberi e di un eventuale disavanzo tecnico si basa su:
  - a) il bilancio di fine anno redatto secondo i criteri Swiss GAAP RPC 26;
  - b) i fondi liberi assegnati alla cassa di previdenza nel bilancio di fine anno;
  - c) il bilancio attuariale con il grado di copertura calcolato ai sensi dell'art. 44 OPP2.
2. Se alla data di chiusura del bilancio viene accertato un disavanzo, quest'ultimo può essere detratto proporzionalmente dalla prestazione di uscita a livello individuale o collettivo. L'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP è in ogni caso garantito.
3. Si deve tenere conto di eventuali fondi liberi o importi mancanti assegnati alla cassa di previdenza in seguito a una liquidazione parziale della Fondazione.
4. Le spese per la liquidazione parziale o totale vengono detratte come importo complessivo secondo quanto disposto dal Regolamento sui costi valido alla data di riferimento prima della ripartizione dei fondi liberi ovvero del disavanzo.

#### *Art. 14 Ripartizione dei fondi liberi e del disavanzo*

##### 1. Calcolo

La ripartizione dei fondi liberi o di un eventuale disavanzo avviene proporzionalmente ai capitali previdenziali disponibili presso la Fondazione (averi di vecchiaia degli assicurati attivi e riserve matematiche dei beneficiari di rendita).

##### 2. Cerchia delle persone interessate

1. La ripartizione di eventuali fondi liberi interessa i beneficiari di rendita che alla data di chiusura del bilancio appartengono alla Fondazione, gli assicurati attivi e le persone uscite dalla Fondazione nel periodo compreso tra la data di riferimento delle circostanze di fatto della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.
2. La ripartizione di un eventuale disavanzo interessa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita che alla data di chiusura del bilancio appartengono alla Fondazione e le persone uscite dalla Fondazione nel periodo compreso tra la data di riferimento delle circostanze di fatto della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

##### 3. Criterio di ripartizione

1. Per la determinazione del diritto ai fondi liberi si procede come segue:
  - a) assicurati attivi e beneficiari di rendita vengono suddivisi in persone ancora affiliate e persone non più affiliate;
  - b) i fondi liberi della cassa di previdenza per gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita vengono assegnati separatamente alle persone ancora affiliate e alle persone non più affiliate in misura proporzionale ai rispettivi capitali previdenziali (prestazioni di uscita degli assicurati attivi ovvero riserve matematiche dei beneficiari di rendita);
  - c) in caso di uscita collettiva, i fondi liberi assegnati alle persone non più affiliate vengono trasferiti collettivamente;
  - d) in caso di ripartizione individuale dei fondi liberi assegnati alle persone non più affiliate si applicano i seguenti criteri di pari importanza:
    - i. età alla data di riferimento,
    - ii. ultimo salario annuo annunciato,
    - iii. avere di vecchiaia per gli assicurati attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
    - iv. numero di anni di assicurazione interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un salario annuo elevato, un avere di vecchiaia ovvero un capitale determinante consistente e un alto numero di anni di assicurazione interi determinano un aumento della quota da assegnare.

2. Un'eventuale importo scoperto viene suddiviso tra persone ancora affiliate e persone non più affiliate in modo tale che il grado di copertura della Fondazione, calcolato tenendo conto dei fondi assegnati alla cassa di previdenza, prima e dopo l'uscita delle persone non più affiliate rimanga invariato. La quota dell'importo scoperto da attribuire alle persone non più affiliate viene detratta dai

capitali previdenziali individuali (prestazioni di uscita degli assicurati attivi ovvero riserve matematiche dei beneficiari di rendita) in misura proporzionale agli stessi.

#### 4. Diritto collettivo

1. In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo ai fondi liberi.
2. La detrazione di eventuali disavanzi tecnici viene effettuata sulla prestazione di uscita individuale anche in caso di uscita collettiva. Se risulta un disavanzo le prestazioni di uscita delle persone uscenti vengono ridotte di detto importo in misura proporzionale. La detrazione di un eventuale disavanzo non può andare a ridurre l' avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP. Se, in presenza di un disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in misura insufficiente, l'assicurato è tenuto a rimborsare l'importo versato in eccesso.
3. La quota dei fondi liberi spettante alle persone che rimangono affiliate alla cassa di previdenza, così come la quota di disavanzo a loro carico, una volta portata a termine la liquidazione parziale o totale restano nella cassa di previdenza senza essere ripartite individualmente.

#### 5. Diritto individuale

Gli assicurati attivi che escono individualmente dalla Fondazione, oltre ad avere diritto alla prestazione di uscita, hanno un diritto individuale a una quota dei fondi liberi. Non sussiste alcun diritto individuale a una quota delle riserve per le fluttuazioni di valore.

### *Art. 15 Informazioni e procedura*

1. Se la commissione previdenziale constata la sussistenza della fattispecie della liquidazione parziale o totale, ne decide l'effettuazione in collaborazione con la segreteria della Fondazione ed è tenuta, sempre in collaborazione con quest'ultima, a definire in particolare l'evento che ha portato alla liquidazione parziale o totale, la data esatta in cui questo si è verificato e la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione o il disavanzo e le modalità della sua assegnazione. In caso di disaccordo tra la commissione previdenziale e la segreteria della Fondazione, la decisione finale spetta al Consiglio di fondazione.
2. La segreteria della Fondazione informa attraverso la commissione previdenziale tutte le persone interessate circa la decisione di effettuare una liquidazione parziale o totale indicando l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, il piano di ripartizione o le modalità di suddivisione del disavanzo, il diritto di consultazione e la possibilità di ricorso. Il Consiglio di fondazione può inoltre pubblicare dette informazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3. Se al momento di effettuare una liquidazione totale non esiste più una commissione previdenziale legalmente nominata, le attività di competenza della commissione previdenziale di cui al punto 1 e 2 vengono effettuate dietro rimborso delle spese dalla segreteria della Fondazione.
4. Le persone interessate hanno il diritto di presentare ricorso scritto contro la decisione del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'informativa. È possibile consultare gli atti presso la sede della Fondazione.
5. Se un ricorso non può essere evaso di comune accordo, il Consiglio di fondazione ne decreta il rifiuto. La persona interessata può opporsi a tale rifiuto entro 30 giorni presso l'autorità di vigilanza.
6. Se non viene presentato alcun ricorso oppure il ricorso presentato viene evaso di comune accordo o l'autorità di vigilanza emette una decisione con piena efficacia giuridica, il piano di ripartizione diventa definitivo e viene messo in atto.
7. L'organo di revisione conferma, in sede di regolare stesura del conto annuale, la corretta esecuzione del piano di ripartizione. Tale conferma va inserita in appendice al conto annuale.

### *Art. 16 Contratto di trasferimento*

1. Nel caso di un trasferimento collettivo del patrimonio a uno o più istituti di previdenza, la segreteria della Fondazione redige un contratto di trasferimento.
2. In caso di trasferimento individuale dei diritti (= uscita individuale), per l'impiego della quota di fondi liberi ulteriormente spettante si applicano le disposizioni sull'impiego della prestazione di uscita.

## Parte IV

### Disposizioni finali

#### *Art. 17 Insolvenza del datore di lavoro*

Se il datore di lavoro non paga tutti i contributi dovuti entro l'avvio della liquidazione parziale o totale della propria cassa di previdenza e viene aperta a suo carico una procedura fallimentare o una procedura analoga, i contributi ancora insoluti vengono saldati provvisoriamente prima con le riserve dei contributi del datore di lavoro, poi con le riserve per le fluttuazioni di valore o i fondi liberi della cassa di previdenza interessata. Se l'importo in oggetto può essere ripagato successivamente, del tutto o in parte, dal datore di lavoro o dal fondo di garanzia, i diritti degli assicurati interessati vengono ricalcolati tenendo conto dell'aumento del patrimonio disponibile e corrisposti al netto dei fondi già trasferiti. Le prestazioni di libero passaggio individuali non sono soggette a riduzione a causa di contributi arretrati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 LPP.

#### *Art. 18 Utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro*

Se al momento della liquidazione totale di una cassa di previdenza è disponibile una riserva dei contributi del datore di lavoro che tuttavia non può più essere utilizzata per il suo scopo perché il datore di lavoro non ha più nel proprio organico dipendenti da assicurare, detta riserva viene impiegata per saldare i contributi arretrati e quindi estinta e trasferita ai mezzi liberi della cassa di previdenza.

#### *Art. 19 Partecipazione ai costi*

I costi per l'effettuazione della liquidazione totale o parziale vengono dedotti dalle riserve dei contributi del datore di lavoro, dalle riserve per le fluttuazioni di valore o dai fondi liberi della cassa di previdenza interessata o, su richiesta, addebitati al datore di lavoro. In presenza di un disavanzo detti costi vengono addebitati al datore di lavoro. Lo stesso vale anche per eventuali spese straordinarie come nel caso di liquidazione totale o parziale di una cassa di previdenza con copertura insufficiente, espletazione da parte della segreteria della Fondazione dei compiti relativi a informazioni e procedura spettanti alla commissione previdenziale, perizie connesse alla gestione di ricorsi e reclami, ecc.

#### *Art. 20 Valori minimi*

1. La Fondazione fissa dei valori minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ogni singolo avente diritto.
2. Se non si raggiungono tali valori minimi, la cerchia delle persone interessate viene adattata per mantenere un rapporto adeguato tra costi e fondi da distribuire.
3. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza di tali misure.
4. Il valore minimo della quota da ripartire per ogni singola persona è pari a CHF 200.--.

#### *Art. 21 Tasso d'interesse*

1. La Fondazione applica sugli averi di vecchiaia e le riserve matematiche per le rendite il tasso di interesse fissato dal Consiglio di fondazione per coloro che lasciano la Fondazione in corso d'anno a partire dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, tuttavia non prima di 31 giorni dopo la presentazione di tutti i dati necessari per il trasferimento, e fino al trasferimento dei valori patrimoniali.
2. Non è previsto il pagamento di interessi sulle quote spettanti dei fondi liberi, delle riserve tecniche e delle riserve per le fluttuazioni di valore. Non sono dovuti interessi di mora.

#### *Art. 22 Casi non regolati*

I casi non esplicitamente regolati nel presente regolamento vengono trattati dal Consiglio di fondazione sia in caso di liquidazione parziale della Fondazione che in caso di liquidazione totale o parziale delle casse di previdenza applicando per analogia le disposizioni del presente regolamento.

#### *Art. 23 Approvazione ed entrata in vigore*

1. Il presente regolamento sulla liquidazione parziale entra in vigore, fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 53b LPP, con effetto dal 1° gennaio 2017.

2. La decisione di approvazione dell'autorità di vigilanza viene resa nota, in forma adeguata e con indicazione dei rimedi giuridici disponibili, a tutti gli assicurati attivi al momento dell'emissione della decisione e ai beneficiari di rendita.
3. Il Consiglio di fondazione può richiedere in qualsiasi momento all'autorità di vigilanza una modifica del regolamento.
4. In presenza di traduzioni in altre lingue, ai fini dell'interpretazione del regolamento fa fede esclusivamente il testo in lingua tedesca.